Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) FERRANTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) COTTERLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) DALMARTELLO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) CATTALANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ANDREA DALMARTELLO

Seduta del 21/04/2021

## FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 27/10/2011 con l'intermediario resistente ed estinto anticipatamente in data 1/1/2014, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi.
Parte ricorrente chiede quindi il rimborso di complessivi € 4.361,45, che imputa alle spese di istruttoria, alle "commissioni di attivazione e di gestione pratica", alle provvigioni relative alla mediazione e ai premi assicurativi, oltre interessi legali dalla anticipata estinzione.
Dato atto di aver offerto al ricorrente ulteriori € 1.229,34 in sede di risposta al reclamo, per quanto riguarda le commissioni e le provvigioni oggetto delle pretese del ricorrente, l'intermediario sottolinea nelle controdeduzioni: a) la natura *up-front* "commissioni di attivazione", delle "spese di istruttoria" e delle commissioni di intermediazione, queste ultime integralmente versate quale corrispettivo all'intermediario; b) gli importi già riconosciuti in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione del finanziamento. Quanto al rimborso della quota non maturata del premio assicurativo vita, l'intermediario rileva che la Compagnia ha provveduto a quantificarne l'ammontare, secondo il criterio contrattuale, validamente pattuito, in € 167,67, già offerti al ricorrente in sede di risposta al reclamo.
Infine, parte resistente ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.
Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso avversario e, in via subordinata, di contenere la condanna dell'intermediario entro gli importi già offerti a parte ricorrente.

## DIRITTO

In considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano il caso in esame, il Collegio ritiene opportuno richiamare la recente pronuncia della CGUE del 11.9.2019 (c.d. "Lexitor"), resa nella causa C-383/18 (ECLI:EU:C:2019:702), che ha espresso il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". L'articolo corrisponde, nel diritto interno, all'art. 125-sexies TUB che deve, pertanto, essere interpretato in senso conforme a quanto affermato dalla Corte di Giustizia.
Come chiarito dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (v. pagg. 6 s.), la sentenza Lexitor impone di modificare il consolidato orientamento di questo Arbitro circa il regime di rimborso degli oneri posti a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento *ex* art. 125-sexies TUB.
Il quadro può essere così sintetizzato: (a) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, tutti gli oneri, le commissioni bancarie, le provvigioni e le spese applicate dall'intermediario al cliente in relazione a un contratto di finanziamento, compresi i c.d. costi *up-front* (ossia quelli riferibili ad attività svolte, ed esaurite, nella fase delle trattative e della formazione del contratto di finanziamento) (così Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, cit., 4). Né impedisce la restituzione dei costi up-front una clausola contrattuale di segno contrario che risulterebbe nulla per contrarietà all'art. 127, comma 1, TUB, costituendo una deroga, certamente sfavorevole al cliente, rispetto al regime legale risultante dall'art. 125-sexies TUB, così come interpretato dalla Corte di Giustizia; (b) benché la sentenza "Lexitor" non abbia fornito indicazioni circa il criterio (ovvero i criteri) da utilizzare per il rimborso dei costi oggetto di restituzione - e poiché questo Arbitro è tenuto a decidere la controversia, non potendo sollevare, a tale riguardo, una specifica questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE (cfr. Collegio Coordinamento n. 26525/2019, cit., 7) – questo Collegio ritiene corretto continuare a distinguere, ai fini della quantificazione delle somme oggetto di rimborso, tra costi *up-front* e costi *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, cit., 8). (c) Come condivisibilmente evidenziato dal Collegio di Coordinamento (ibidem, 8), il criterio di competenza economica (i.e. pro rata temporis), nei termini già delineati da questo Arbitro, risulta coerente rispetto alla restituzione di somme, anticipate dal cliente, che remunerano attività svolte dall'intermediario successivamente alla conclusione del contratto. Somme che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, remunerano attività previste nell'originario programma negoziale ormai cessato e che, pertanto, già per diritto comune (art. 1373, comma 2, c.c.), non potrebbero essere legittimamente trattenute dall'intermediario, trattandosi di un indebito oggettivo. Peraltro, è ben possibile che l'importo oggetto di rimborso, calcolato sempre secondo il principio di competenza economica, non abbia uno sviluppo strettamente proporzionale, ciò attraverso una diversa distribuzione del costo recurring nel corso del tempo (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016); (d) l'importo da rimborsare viene stabilito, nell'ipotesi di cui al punto precedente, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), a meno che criteri diversi non siano stati concordati preventivamente (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035/2016) e sempre che questi ultimi siano coerenti con i principi stabiliti dalla citata sentenza "Lexitor"; (e) Viceversa, per quanto concerne i costi *up-front*, non sono ricavabili dal

sistema (e dalla funzione di tali attribuzioni patrimoniali) indicazioni parimenti stringenti. In assenza di differenti indicazioni provenienti dall'atto di autonomia, dalla legge e dagli usi - secondo quanto già affermato dal Collegio di Coordinamento (Collegio Coordinamento n. 26525/2019, cit., 9) -, questo Collegio non può esimersi, per colmare la lacuna nel regolamento contrattuale, dal richiamare il criterio di equità integrativa *ex* art. 1374 c.c., ricavandone nel caso di specie che il criterio più adatto per la restituzione dei costi up-front è quello desumibile dal piano di ammortamento relativo all'incidenza della quota di interessi sulle rate di rimborso (c.d. curva degli interessi). Si tratta infatti dell'elemento del programma negoziale ove è riscontrabile una diretta incidenza e distribuzione nel tempo della principale voce in cui consiste il "costo totale del credito": come tale, anche in considerazione di un delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti, il parametro risulta più coerente ed equo con specifico riguardo al calcolo della quota di costi up-front oggetto di rimborso in ipotesi di estinzione anticipata. (f) Resta, poi, fermo che in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole all'aderente/consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio più favorevole al cliente (ossia quello previsto per le commissioni c.d. *recurring*); (g) il ricorso nelle clausole contrattuali relative all'estinzione anticipata a criteri percentuali nel distinguere tra oneri *up-front* e *recurring* non è sufficiente, di per sé solo, a individuare il rapporto causale tra la prestazione pecuniaria e la controprestazione bancaria; tuttavia, può ritenersi valida la quantificazione percentuale se accompagnata da una descrizione anche sintetica delle attività continuative correlate a quella percentuale, pure se indicate in via cumulativa con attività preliminari alla stipula del prestito (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016); (h) parimenti, la sola indicazione dei soggetti percettori delle commissioni non è idonea per una differenziazione tra costi *up-front* e *recurring*: la mancata descrizione delle prestazioni remunerate comporta la possibilità di sovrapposizione (totale o parziale) delle attività corrispondenti a quelle voci di costo (ad es. agente/mediatore e società mandataria) e l'impossibilità di distinguere tra attività *up-front* e *recurring*; (i) poiché pacifica componente del costo totale del credito, l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche del premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione cit. n. 6167/2014) con l'effetto che l'eccezione di carenza di legittimazione, ove sollevata dall'intermediario, non può essere accolta. (l) Tuttavia, con riferimento al premio assicurativo il cliente non può pretendere l'applicazione generalizzata del criterio *pro rata temporis* (salvo che non siano state prodotte le condizioni di assicurazione); (m) ove i contratti lo prevedano, con criterio di calcolo predeterminato *ex ante*, il premio puro deve essere rimborsato in funzione del capitale residuo assicurato, *ex* art. 22, comma 15-*septie*s, del D.Lg. 179/2012; (n) la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; (o) il Collegio, una volta accertata l'indicazione *ex ante* del criterio di calcolo alternativo del rimborso del premio assicurativo, può solo verificare la corrispondenza degli importi calcolati dalle imprese assicurative rispetto alle previsioni contrattuali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016).

Venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che:

- il contratto oggetto di controversia è stato stipulato in data 27/10/2011;
- il piano di ammortamento originario prevedeva il rimborso in n. 120 rate mensili;

- Dal modulo IEBCC emerge che furono applicate in particolare le seguenti voci di costo: (i) “spese di istruttoria”; (ii) “commissioni di attivazione”; (iii) “commissioni di gestione”; (iv) per provvigione intermediario del credito; (v) premio assicurativo rischio vita.
- è intervenuto un mediatore creditizio e risulta versato in atti l’incarico a quest’ultimo sottoscritto da parte ricorrente e l’evidenza del pagamento disposto dall’intermediario resistente in favore dell’intermediario per un importo pari a quanto addebitato a titolo di commissioni di intermediazione.
- il finanziamento è stato estinto dal ricorrente in data 1/1/2014, con il versamento di € 17.916,09.

Quanto all’estinzione anticipata, l’art. 3 del contratto disciplina la “*estinzione anticipata”*, precisando che non sono rimborsabili le “spese di istruttoria”, le “commissioni di attivazione” e le provvigioni dell’intermediario, mentre sono rimborsabili, *pro rata*, “le commissioni di gestione” e, secondo i criteri contrattuali, i costi assicurativi.
Dal conteggio estintivo, effettuato con riferimento a 24 rate scadute (rispetto alle 120 complessive) alla data del 30/11/2013, risulta un abbuono di € 2.400,00 per commissione di gestione. Successivamente, l’intermediario ha affermato che la Compagnia assicurativa per la polizza vita ha quantificato la quota non goduta di premio assicurativo in € 167,77, secondo quanto emerge dai conteggi attuariali elaborati dalla medesima compagnia di assicurazioni in base alle condizioni generali di assicurazione che risultano essere state portate *ex ante* a conoscenza del cliente.
L’esame del contratto ed in particolare delle disposizioni che disciplinano gli oneri applicati dall’intermediario, che compongono il “costo totale del credito” consente di rilevare che si tratta di clausole già esaminate da questo Collegio in più occasioni. In particolare: (a) la “commissione di attivazione” e “di gestione” sono da qualificare *recurring* e devono essere restituite secondo il criterio *pro rata temporis*, sopra richiamato; (b) per contro, le spese istruttorie e le provvigioni dell’intermediario – essendo agli atti il documento di conferimento dell’incarico dal quale si evince che l’attività di mediazione è circoscritta all’attività propedeutica all’erogazione del finanziamento - sono onere *up-front* da restituire secondo il criterio della curva degli interessi, sopra richiamato (c) per quanto concerne il premio relativo alla polizza vita risulta che nelle condizioni generali di assicurazione e nel fascicolo informativo, conosciuti e accettati dal ricorrente, è presente un parametro negoziale univoco di rimborso della quota di premio non maturata, essendo precisato il criterio di calcolo della quota del premio, sulla base degli anni mancanti alla scadenza della copertura e del capitale assicurato residuo e dei costi riferibili ad essa.
Alla luce di quanto appena ricostruito ed in applicazione dei criteri sopra richiamati per il rimborso degli oneri *up-front* e *recurring* a parte ricorrente sono dovuti i seguenti importi:

**Dati di riferimento del prestito**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Durata del prestito in anni | 10 | Tasso di interesse annuale | 4,50% |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 80,00% |
| | | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 65,95% |

| rate pagate | 24 | rate residue | 96 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di Istruttoria pratica | | | | 400,00 | Upfront | 65,95% | 263,81 | | 263,81 |
| Commissioni di attivazione | | | | 1.054,20 | Recurring | 80,00% | 843,36 | | 843,36 |
| Commissioni di gestione | | | | 3.811,36 | Recurring | 80,00% | 3.049,09 | 2.490,00 | 559,09 |
| Spese di intermediazione | | | | 3.313,20 | Upfront | 65,95% | 2.185,11 | | 2.185,11 |
| | | | Totale | 8.578,76 | | | | | 3.851,36 |

| | |
|---|---|
| Campi da valorizzare | |
| Campi calcolati | |

All'importo come sopra calcolato (€ 3.851,36), che non coincide con la somma (€ 4.361,45) richiesta dalla parte ricorrente, dovranno essere sommate le somme riconosciute dalla compagnia di assicurazione calcolate secondo i criteri contrattuali e gli interessi legali dal reclamo al saldo.

## P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.851,00, oltre agli oneri assicurativi non goduti, da quantificarsi in base alle condizioni contrattuali, al netto di quanto eventualmente versato da terzi debitori, il tutto con interessi legali dal reclamo al saldo.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA